SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA
«G. I. ASCOLI»
UDINE

STATUTO
E REGOLAMENTO

UDINE
ARTI GRAFICHE FRIULANE
1938-XVI

SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA
« G. I. ASCOLI »
UDINE

R. D. per l'erezione in Ente morale

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Imperatore d'Etiopia

Veduta la domanda avanzata dal presidente della Società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli » con sede in Udine, per chiedere che la Società stessa sia eretta in ente morale e ne sia approvato lo statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

La Società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli » con sede in Udine, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

DE VECCHI DI VAL CISMON

Statuto della Società filologica friulana

Art. 1.

La Società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli » è costituita al fine di promuovere lo studio dei problemi culturali del Friuli, principalmente nel campo filologico, inerenti alla storia, alla tradizione ed alla vita del popolo in rapporto coi problemi culturali della nazione. Appoggerà quindi specialmente le iniziative e le pubblicazioni di linguistica e toponomastica, di letteratura, di canto ed arte popolari, e di popolaresca in genere. Nel campo tassativamente scientifico promuoverà anche studi che riguardino la intera nazione. Le manifestazioni nel campo della popolaresca saranno prese in stretto accordo con l'O.N.D.

Art. 2.

La Società è costituita di soci perpetui, vitalizi, decennali ed annuali.

Le quote di associazione per ciascuna delle predette categorie di soci saranno stabilite dal regolamento.

Art. 3.

Possono essere nominati soci onorari le persone che abbiano in modo eccezionale benemeritato della Società.

Possono essere inscritti come soci in memoria i defunti di onorato nome, per i quali sia stato fatto una volta tanto il versamento di una somma che sarà determinata dal regolamento.

Art. 4.

I soci sono nominati dal Consiglio direttivo.

Art. 5.

Il Ministro per l'Educazione nazionale può revocare la nomina del socio che si sia reso indegno o comunque incompatibile con gli interessi della Società.

Art. 6.

La Società è retta da un Consiglio direttivo composto di un presidente, due vice presidenti, dodici consiglieri, un amministratore ed un segretario.

Esso dura in carica due anni ed i suoi membri sono confermabili.

Art. 7.

Il presidente e i due vice presidenti sono nominati dal Ministro dell'Educazione nazionale.

Alla nomina delle altre cariche provvede il presidente.

Art. 8.

Il presidente e i vice presidenti, debbono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare il primo nelle mani del Prefetto di Udine, i secondi nelle mani del presidente, il giuramento accademico nella formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori ed al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale ».

Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente sarà dichiarato decaduto.

Art. 9.

Il presidente, od in sua assenza od impedimento il vice presidente delegato dal presidente, rappresenta la Società, ne presiede i lavori, convoca e dirige le adunanze. Il segretario redige e conserva i verbali delle adunanze, e coadiuva il presidente ed i vice presidenti nel disbrigo degli affari. L'amministratore cura la riscossione delle entrate ed i pagamenti, prepara il bilancio preventivo ed il consuntivo ed eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo in materia d'amministrazione.

Art. 10

Il Consiglio direttivo provvede alle iniziative ed ai lavori, siano di carattere scientifico, siano di carattere pratico di cui all'art. 1.

All'uopo si vale di un Comitato generale scientifico, di Commissioni speciali, di delegati singoli presso particolari istituzioni, di soci corrispondenti (per la gestione amministrativa) presso i centri più opportuni in Friuli o fuori.

Art. 11.

Le Commissioni speciali per il teatro friulano, per i cori friulani e per il costume friulano, sono costituite di un numero indeterminato di membri.

Il presidente ha facoltà d'integrare le Commissioni stesse in modo che vi siano convenientemente rappresentate tutte le zone del Friuli.

Art. 12.

Intervengono alle deliberazioni del Consiglio direttivo un delegato dell'O.N.D., i membri competenti del Comitato generale scientifico, le Presidenze delle Commissioni speciali ed i delegati della Società presso praticolari istituzioni, allorchè il Consiglio direttivo stesso per ragioni di finanza o per altri motivi, sia investito di proposte o comunque d'argomenti che rientrino nella sfera d'attività dei Comitati o delle istituzioni suddette. I corrispondenti amministrativi intervengono del pari nelle deliberazioni del Consiglio direttivo che riguardino particolarmente la loro zona.

Art. 13.

Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide quando sieno presenti almeno sei membri.

Art. 14.

L'Adunanza generale ordinaria è convocata una volta all'anno per esaminare l'andamento generale della Società.

Potranno essere indette Adunanze straordinarie ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 15.

L'anno sociale e quello finanziario decorrono dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.

Il presidente nomina annualmente tra i soci cinque revisori del conti, dei quali tre effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti riferiscono per iscritto sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 16.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione dei revisori dei conti, debbono essere presentati d'anno in anno dal Consiglio direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 17.

I beni che costituiscono patrimonio della Società debbono essere descritti in speciali inventari.

Art. 18.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni patrimoniali, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi a incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Società, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'Educazione nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei Corpi morali.

Art. 19.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società debbono essere depositate previa autorizzazione del Ministro per l'Educazione nazionale, presso una Cassa di risparmio od altro istituto di credito di notoria solidità, presso il quale saranno pure depositati in custodia i titoli ed altri valori sociali.

Il presidente mette a disposizione dell'amministrazione un fondo di scorta in misura da stabilirsi dal regolamento, per pagare le spese minute e correnti. Mensilmente l'amministratore compilerà il rendiconto delle spese e degli incassi, che sottoporrà al visto del presidente, unendovi le necessarie pezze giustificative. Ogni mese l'amministratore liquiderà i rapporti di cassa, quali risultano dal rendiconto con l'istituto di credito di cui al comma precedente, in modo che sia ricostituito il fondo di scorta assegnatogli. I prelevamenti dall'isti-

tuto di credito saranno eseguiti esclusivamente su ordine del presidente o di altra persona delegata transitoriamente dal Consiglio direttivo.

Della inosservanza delle disposizioni di cui sopra è personalmente responsabile il presidente della Società.

Art. 20.

Nessun concorso a premio potrà essere bandito senza l'autorizzazione del Ministro per l'Educazione nazionale.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmetterà al Ministro per l'Educazione nazionale l'elenco dei premi da conferirsi o da mettersi eventualmente a concorso nell'anno successivo.

Parimenti saranno trasmesse le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 21.

Al chiudersi di ogni anno sociale il presidente inoltrerà al Ministro per l'Educazione nazionale una relazione sull'attività svolta dalla Società.

Art. 22.

Qualora si ritenesse opportuno di modificare il presente statuto, il presidente sottoporrà le modificazioni alla votazione di un'Adunanza generale, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Tali modificazioni specialmente annunciate ai soci nell'avviso di convocazione dell'Adunanza, spedito almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Adunanza stessa, dovranno essere votate con una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti all'Adunanza.

La proposta di modificazioni dello statuto sarà comunicata al Ministro per l'Educazione nazionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 23.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale passerà alla civica biblioteca di Udine o alla civica biblioteca di Gorizia, su proposta dell'Assemblea dei soci, da comunicarsi al Ministro per l'Educazione nazionale, per i provvedimenti di competenza.

Art. 24.

La Società compilerà il proprio regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per l'Educazione nazionale.

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per l'Educazione nazionale

De Vecchi di Val Cismon

Regolamento della Società filologica friulana

approvato dall'Adunanza generale di S. Vito al Tagliamento, 3 ottobre 1937-XV.

1.

Le quote d'associazione della S. F. F. sono stabliite nelle misure seguenti:

a) per i soci annuali L. 15;
b) id. decennali L. 120;
c) id. vitalizi L. 200;
d) id. perpetui L. 500.

Per l'inscrizione dei soci in memoria dev'esser fatto un versamento non inferiore a L. 200.

2.

Il presidente nomina i consiglieri sciegliendoli in modo che essi rappresentino possibilmente nel Consiglio direttivo varie parti del territorio friulano. L'amministratore ed il segretario del Consiglio devono essere residenti in Udine.

3.

Il Consiglio direttivo ha il compito di dare il proprio parere su qualunque argomento che interessi l'attività sociale, di discutere le proposte e i rendiconti della Presidenza, di suggerire e proporre iniziative proprie alla Presidenza stessa.

4.

Il segretario comunica al Consiglio per la nomina dei nuovi soci l'elenco delle richieste d'associazione e per la presa d'atto quello delle cessazioni.

Le eventuali dimissioni da parte dei soci annuali devono tassativamente essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo entro il mese di settembre d'ogni anno, per avere effetto dall'esercizio susseguente.

5.

Il Consiglio direttivo nomina, nel proprio seno o fuori, i componenti della Commissione generale per l'indirizzo scientifico della Società e delle Commissioni speciali per il Bollettino, per l'Atlante linguistico italiano, per il teatro popolare friulano, per il canto popolare friulano, per il costume friulano, per la propaganda sociale, ecc. Il presidente della Società è presidente di diritto di tutte le Commissioni. Ogni Commissione designa nel proprio seno un vice presidente.

Il segretario è il delegato del Consiglio presso le istituzioni culturali che hanno rapporti con la Società.

6.

Le cariche sono gratuite. Compatibilmente coi mezzi disponibili, saranno rimborsate ai consiglieri, commissari, delegati e corrispondenti le spese forzose di viaggio che essi facciano nell'interesse sociale.

7.

La gestione dell'Atlante linguistico italiano è separata nell'amministrazione e nella cassa dalla gestione generale della Società, salvi i riscontri dei revisori e le comunicazioni delle risultanze al Consiglio direttivo per la presentazione all'Assemblea dei soci.

8.

L'Assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi ogni anno possibilmente agl'inizi d'autunno in uno dei centri friulani delle due provincie di Udine e di Gorizia, secondo le determinazioni del Consiglio direttivo, è presieduta dal presidente della Società o, in sua assenza, dal vice-presidente rispettivamente dell'Udinese o del Goriziano. Il resoconto sommario dell'esercizio è pubblicato sul Bollettino e trasmesso ai soci almeno una settimana prima della convocazione.

Il Consiglio designa ogni anno un oratore che svolga dinanzi all'Assemblea un tema connesso ai fini della Società.

Il presidente illustra dinanzi all'Assemblea l'attività ed espone la situazione morale e finanziaria della Società, sottoponendo alla discussione ed approvazione dei soci convenuti i resoconti dell'ultimo esercizio chiuso, previo riferimento dei revisori, e il preventivo sociale per l'esercizio futuro.

I soci possono presentare qualunque proposta relativa alla vita della Società nel quadro segnatole dallo statuto.

Di norma, dopo la seduta i soci, a seconda dei casi, visiteranno i luoghi e i monumenti notevoli della zona.

9.

In occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci, nei centri dove l'Assemblea ha luogo, saranno organizzati trattenimenti e manifestazioni varie di popolaresca, d'accordo con l'O.N.D.

10.

Il fondo di scorta per le spese minute e correnti d'ufficio è fissato in mille lire, da reintegrarsi mensilmente a termini dell'art. 19 dello statuto.

11.

Presso la Cassa di risparmio di Udine sono depositati in custodia i titoli e i valori patrimoniali, e in conto corrente i fondi ordinari della gestione. I prelevamenti dei fondi, in caso d'assenza del presidente, saranno eseguiti dal segretario dell'ufficio amministrativo su ordini firmati insieme dall'amministratore e dal segretario del Consiglio.

12.

Il segretario dell'ufficio amministrativo è nominato dal presidente d'anno in anno, e s'intende confermato tacitamente per l'anno successivo quando non

gli sia data espressa disdetta tre mesi prima della scadenza di ferma. Il trattamento del segretario d'ufficio sarà stabilito dal Consiglio direttivo secondo che riterrà conforme alle possibilità economiche ed alle necessità di lavoro della Società. Il segretario d'ufficio dipenderà direttamente dall'amministratore.

Occorrendo, il presidente potrà designare un aiuto segretario ed un fattorino d'ufficio, entrambi avventizi e licenziabili di mese in mese.

Udine - Arti Grafiche Friulane - 1938